



Istanza dell'atleta Pantano Miriam per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Mymampink (cod. fipav 17.082.0317)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente |
| • Avv. Carlo Maione | Vice Presidente |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente |
| • Avv. Adolfo Mutarelli | Componente |
| • Not. Nicola Prisco | Componente |
| • Avv. Luigi Pasciari | Segretario |

Con istanza regolarmente comunicata al sodalizio con raccomandata a/r, l'atleta Miriam Pantano chiedeva lo scioglimento del vincolo nei confronti della a.s.d. Mymampink con addebito a carico di questa per giusta causa data dal disagio psicologico, disinteresse societario, per omessa convocazione e omessa visita medica per la stagione 2017-18.

In via subordinata, chiedeva lo scioglimento del vincolo per causa non imputabile alla società con la determinazione di un equo indennizzo.

Si costituiva regolarmente la società la quale contestava la domanda così come proposta e chiedeva il rigetto dell'istanza mancandone i presupposti in fatto e diritto.

Nel corso dell'istruttoria veniva sentita l'atleta la cui difesa depositava una dichiarazione a firma dell'allenatore, sig. Mangano Domenico Gregorio, il quale faceva riferimento ad un episodio avvenuto nella stagione 2016-17 relativo a pressioni effettuate dal sodalizio per impedire che la commissione selezionatrice convocasse l'atleta per partecipare alle selezioni regionali calabresi nell'aprile dell'anno 2017 e chiedendo che fosse selezionata un'altra atleta della stessa società.

La Commissione procedeva all'audizione dell'allenatore Mangano il quale confermava quanto già dichiarato precisando che vi erano state delle pressioni da parte dell'allenatore della squadra maschile del sodalizio, sig. XXXXXXXXXX, nei suoi confronti nonché nei confronti del consulente della selezione, sig. XXXXXXXX, affinché fosse scelta al posto della Pantano altra atleta della stessa società e che lui aveva declinato tali pressioni facendo presente che mai e poi mai avrebbe fatto nomi di atlete da lui allenate o di atlete della sua provincia. Tale era l'accordo deontologico tra i vari selezionatori.

Resta da rilevare che non essendo tale episodio oggetto né della costituzione in mora né posto a fondamento della richiesta di svincolo presentata dall'atleta, questa Commissione ha ritenuto opportuno ascoltare il tesserato, sig. Mangano, al sol fine di valutare se nelle vicende da lui narrate fosse rilevabile un comportamento censurabile dalla Procura Federale.



A seguito delle dichiarazioni e degli esaustivi chiarimenti resi dal tesserato Mangano, la Commissione si è fatta convinta che nessuna censura può essere a lui mosso rispetto agli episodi narrati.

Venendo ora all'esame della fondatezza della domanda presentata dall'atleta che non può basarsi sugli episodi narrati dal tesserato Mangano in quanto neanche allegati un sede di costituzione in mora né nell'istanza di svincolo, è opportuno verificare, ai fini di un addebito dello svincolo a carico della società, il fondamento del dedotto disinteresse.

La Commissione ritiene che tale disinteresse non è rilevabile dagli atti e dalle contestazioni mosse dalla società in quanto risulta pacifico che la società nella stagione 2017-18 ha provveduto sia a convocare l'atleta sia ad invitarla a sottoporsi a visita medica e ciò anche per la stagione 2018-19 e solo l'ostinato rifiuto dell'atleta ad adempiere a tali richieste ha di fatto determinato la sua non partecipazione agli allenamenti programmati dal sodalizio.

Come altresì chiarito dall'istante, essa si è sottoposta, a sue spese, a visita medica privata proprio per evitare di incorrere nelle sanzioni disciplinari, pendendo procedimento innanzi alla Procura Federale.

Pertanto, è da ritenere che non sussiste alcun disinteresse da parte della società la quale ha adempiuto agli obblighi a lei facenti carico e che se l'atleta decide di non partecipare agli allenamenti e di non sottoporsi a visita medica di ciò non può addossarsi alcuna responsabilità al sodalizio.

Di contro, va precisato che tale incompatibilità oggettiva ed ambientale tra l'atleta ed il sodalizio è stata dimostrata anche dall'episodio raccontato dall'atleta in cui in una riunione tra società e genitori, la mamma dell'atleta veniva apostrofata in malo modo e con termini volgari da una dirigente della società.

Pertanto, risulta che tale incompatibilità è acclamata e non risolvibile; di tal ché, è facile dedurre che l'atleta si trova nell'impossibilità di partecipare all'attività sportiva presso il sodalizio e che quest'ultimo non può di certo obbligarla a partecipare alle manifestazioni sportive societarie.

La Commissione, tutto ciò valutato, tenuto conto del temperamento degli interessi in lite cioè quello dell'associato a vedergli riconosciuto il proprio diritto alla permanenza del vincolo per poter usufruire delle prestazioni sportive dell'atleta e l'interesse dell'atleta a poter esercitare liberamente la propria attività sportiva, ritiene che nella fattispecie ricorrano gli estremi previsti dall'art. 35 del RAT per dichiarare lo scioglimento del vincolo senza giusta causa addebitabile alla società con conseguente equo indennizzo a carico dell'atleta.



P.Q.M.

La Commissione accoglie l'istanza e dichiara sciolto il vincolo per giusta causa non imputabile all'associato subordinando lo stesso al pagamento da parte dell'atleta di € 350,00 a titolo di equo indennizzo.

Dispone, altresì, la restituzione della tassa versata dall'atleta e l'incameramento di quella versata dall'associato.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 17 novembre 2018

***F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria***

Avv. Augusto Mattiello